

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di specialista dell'e-commerce

Modifica del 10 AGO. 2026

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 ¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 17 dicembre 2021 concernente l'esame di professione di specialista dell'e-commerce è modificato come segue:

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame		Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1	Relazione sullo sviluppo della propria esperienza	scritto	realizzata in precedenza	20%
2	Colloquio professionale concernente la relazione sullo sviluppo	orale	30 min.	40%
3	Compito di analisi con presentazione	orale	75 min. (compresi 45 min. di preparazione)	20%
4	Mini-cases / critical incidents	orale	30 min.	20%
Totale			135 min.	

(...)

¹ RS 412.10

II

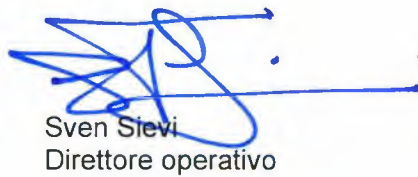
La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2026.

Berna, **08.07.2026**

Associazione sostenitrice per l'esame di professione
federale di "Specialista dell'e-commerce" (TEPEC)



Bernhard Egger
Presidente

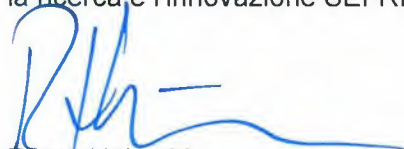


Sven Sievi
Direttore operativo

La presente modifica è approvata.

Berna, **10 AGO. 2026**

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Remy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di specialista dell'e-commerce

Modifica del 31 OTT 2022

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 17 dicembre 2021 concernente l'esame di professione di specialista dell'e-commerce è modificato come segue:

1.3 Organo responsabile

- 1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Associazione sostenitrice per l'esame di professione federale di "Specialista dell'e-commerce" (TEPEC)

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da 6 - 9 membri e nominata dall'assemblea generale dell'Associazione sostenitrice TEPEC per un periodo di 4 anni. È possibile una rielezione.

¹ RS 412.10

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Berna, 20. 10. 2022

Associazione sostenitrice per l'esame di professione
federale di "Specialista dell'e-commerce" (TEPEC)



Patrick Kessler
Presidente



Sven Sievi
Direttore operativo

La presente modifica è approvata.

Berna, 31. 10. 2022

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di specialista dell'e-commerce

del **17 DIC 2021**

(modulare, con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati¹ hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Gli specialisti dell'e-commerce strutturano negozi online oppure piattaforme digitali per la vendita di servizi e prodotti, li gestiscono e li sviluppano ulteriormente. Dirigono e accompagnano progetti di e-commerce e collaborano con i team di progetto. Con il proprio team assumono compiti per ottimizzare la presentazione digitale dei prodotti, migliorano il processo (digitale) d'acquisto coinvolgendo i clienti e svolgono attività predefinite di marketing nel negozio online oppure sulla piattaforma digitale.

Gli specialisti dell'e-commerce interagiscono attivamente con interlocutori interni ed esterni, in particolare della logistica, del category management e di altri canali di distribuzione omni-channel. Collaborano attivamente alla progettazione di strutture e processi del negozio online e della piattaforma digitale. Si connettono al posto di

¹ In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

lavoro al mercato digitale, continuano a sviluppare le proprie competenze nel commercio online e integrano le tendenze e gli sviluppi attuali nella propria attività quotidiana.

1.22 Principali competenze operative

Gli specialisti dell'e-commerce sostengono la strutturazione e lo sviluppo di un negozio online o di una piattaforma digitale. Testano regolarmente, secondo il punto di vista dei clienti, gli sviluppi attuali del negozio online o della piattaforma digitale.

Gli specialisti dell'e-commerce ottimizzano il settore della presentazione dei prodotti di cui sono responsabili nel negozio online o sulla piattaforma digitale. A questo scopo pianificano, coordinano e verificano l'allestimento di informazioni sugli articoli (testo, immagine, video). Svolgono controlli dei contenuti e provvedono affinché l'offerta online da loro gestita sia aggiornata, visualizzata correttamente e costantemente sviluppata.

Gli specialisti dell'e-commerce analizzano regolarmente il comportamento di utilizzo digitale dei propri clienti, lo valutano e presentano ai propri superiori i risultati ottenuti. Nello sviluppo si concentrano in particolare sull'esperienza digitale della clientela e sul buon funzionamento del processo di vendita digitale.

Gli specialisti dell'e-commerce attuano campagne di marketing e misure pubblicitarie nel negozio online o sulla piattaforma digitale. Analizzano il successo delle misure adottate e presentano i risultati ottenuti ai superiori.

Gli specialisti dell'e-commerce coordinano i propri compiti con gli organi responsabili interni ed esterni. Con la logistica stabiliscono i sistemi di fornitura e le altre procedure, e discutono di capacità e difficoltà nelle forniture. Dalle analisi dei bisogni dei clienti forniscono importanti informazioni al category management e si coordinano regolarmente su idee concernenti nuovi prodotti, progettazione e nuova impostazione dell'assortimento. Con i rappresentanti di altri canali di distribuzione definiscono ulteriori modalità di distribuzione.

Per far fronte al rapido sviluppo del commercio online, gli specialisti dell'e-commerce sono attivi nel mercato digitale e utilizzano la propria rete commerciale. Sono aggiornati sugli ultimi sviluppi nel proprio campo professionale e cercano di integrarli nell'attività quotidiana.

Gli specialisti dell'e-commerce traducono in idee di implementazione la strategia (omni-channel) dell'azienda. Dispongono di strumenti appropriati per gestire i progetti, e sanno usare strumenti di analisi specifici e tecniche di comunicazione convincenti. Sono proattivi e in grado di pensare e agire in modo imprenditoriale ed economico. Gli specialisti dell'e-commerce supervisionano professionalmente e finanziariamente i team di progetto nonché i progetti di e-commerce.

1.23 Esercizio della professione

Gli specialisti nell'e-commerce svolgono l'attività in grandi, medie o piccole aziende commerciali con canali di distribuzione digitali, in imprese di fornitura di servizi commerciali (per esempio Posta oppure logistica) oppure gestiscono per conto proprio delle vendite online. Interagiscono fra diversi gruppi, per esempio clienti, superiori, collaboratori o reparti specializzati con differenti bisogni, fra i quali devono mediare con professionalità, non perdendo mai di vista né i bisogni dei clienti, né la vendita di prodotti e servizi.

- 1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura
- Gli specialisti dell'e-commerce assumono una funzione di approvvigionamento sempre più importante nella società dei consumi. Con i loro negozi online e le piattaforme digitali forniscono un importante contributo allo sviluppo economico in Svizzera. Il loro modello di vendita e lo svolgimento dell'intero processo contribuiscono a sviluppare il commercio online contenendo l'onere. Nell'elaborazione delle loro offerte prestano particolare attenzione a evitare gli acquisti sbagliati e i resi, a organizzare la consegna in modo ottimale da un punto di vista ecologico e progettare in modo sostenibile la gestione interna dei rifiuti, compresa la scelta degli imballaggi.

1.3 Organo responsabile

- 1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:
- Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera FCS
 - HANDELSVERBAND.swiss
- 1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da almeno 7 membri (4 membri di HANDELSVERBAND.swiss e 3 membri di FCS) e nominata dall'organo responsabile per un periodo di quattro anni. È possibile una rielezione.
- 2.12 La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione GQ possono svolgersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione GQ

- 2.21 La commissione GQ:
- a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
 - b) stabilisce le tasse d'esame;
 - c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
 - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
 - g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
 - h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
 - i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato professionale;
 - j) tratta le domande e i ricorsi;

- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno sei mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equivalenza;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)².

² La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità pertinente o dispone di una qualifica equivalente;
- b) può attestare almeno due anni di pratica professionale nel campo dell'e-commerce;

oppure

- c) è in possesso di un attestato federale di capacità o dispone di una qualifica equivalente;
- d) può attestare almeno tre anni di pratica professionale nel campo dell'e-commerce;

e

- e) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equivalenza.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41 e della consegna puntuale della relazione sullo sviluppo completa.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

Modulo 1: Strutturazione e sviluppo di una piattaforma digitale

Modulo 2: Ottimizzazione della presentazione digitale dei prodotti

Modulo 3: Digitalizzazione dei processi di vendita

Modulo 4: Realizzazione delle attività di marketing

Modulo 5: Interazione alle interfacce

Modulo 6: Gestione di progetti e team di progetto

Modulo 7: Interconnessione e azione nel mercato digitale

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze) e sono riportati nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame o in appendice alle stesse.

Per svolgere i moduli è obbligatorio l'accesso al software di un negozio online (cfr. Raccomandazione dell'organo responsabile).

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno quattro mesi prima dell'inizio dell'esame finale. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale, nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale, sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

- 3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 30 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione, oppure almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno quattro settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
 - a) Il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ almeno 18 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 14 settimane prima dell'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
 - a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.

- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame finale deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.
- 4.4 Sorveglianza degli esami, periti**
- 4.41 L'esecuzione dei lavori dell'esame scritto è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori dell'esame scritto è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.
- 4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**
- 4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME FINALE

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Relazione sullo sviluppo della propria esperienza	scritto	realizzata in precedenza	40%
2 Colloquio professionale concernente la relazione sullo sviluppo	orale	30 min.	20%
3 Compito di analisi con presentazione	orale	75 min. (compresi 45 min. di preparazione)	20%
4 Mini-cases / critical incidents	orale	30 min.	20%
Totale		135 min.	

Parte d'esame 1 «Relazione sullo sviluppo della propria esperienza» (scritto)

La parte d'esame 1 comprende una relazione sullo sviluppo della propria esperienza incentrata sui campi di competenze operative A-D e G. I candidati allestiscono una documentazione di attuazioni pratiche in cui rappresentano i risultati concreti della loro pratica professionale, con l'aiuto di esempi mostrano i progressi di apprendimento e analizzano il proprio modo di procedere. Inoltre analizzano le loro competenze operative tramite una griglia delle competenze e le loro opinioni / posizioni tramite una verifica della disposizione ricavando delle misure per il proprio sviluppo professionale.

Parte d'esame 2 «Colloquio professionale concernente la relazione sullo sviluppo» (orale)

La parte d'esame 2 comprende un colloquio professionale. I candidati rispondono a domande relative alla relazione sullo sviluppo e trasferiscono le proprie esperienze a situazioni nuove e comparabili. Analizzano lo sviluppo delle proprie competenze ricavando dei campi operativi per il proprio futuro professionale. Dal punto di vista tematico, la parte d'esame 2 copre soprattutto i campi di competenze operative A-D e G.

Parte d'esame 3 «Compito di analisi con presentazione» (orale)

La parte d'esame 3 comprende un'analisi delle parti predefinite di un negozio online o di una piattaforma online focalizzata tematicamente soprattutto sui campi di competenze operative A-D. I candidati analizzano il negozio online dal punto di vista di un cliente, identificano i problemi e ricavano misure di miglioramento. Presentano i risultati ottenuti e rispondono a domande di concretizzazione e specializzazione.

Parte d'esame 4 «Mini-cases / critical incidents» (orale)

La parte d'esame 4 comprende descrizioni di mini casi (mini-cases e/o critical incidents) concernenti i campi di competenze operative E ed F. I candidati analizzano casi concreti oppure ricavano fasi procedurali o misure concrete.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame finale viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva dell'esame finale è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame finale è superato se la nota complessiva è almeno 4,0 e se le parti d'esame 1 e 2 sono entrambe sufficienti.
- 6.42 L'esame finale non è superato se il candidato:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

- 6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale dal quale risultano almeno:
- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equivalenza;
 - b) le note o le valutazioni delle singole parti d'esame e la nota complessiva o la valutazione complessiva dell'esame finale;
 - c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
 - d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente. Se la parte d'esame 1 oppure 2 non è stata superata, si devono ripetere entrambe le parti d'esame.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Specialista dell'e-commerce con attestato professionale federale**
 - **E-Commerce Spezialistin / E-Commerce Spezialist mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **Spécialiste du e-commerce avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **E-Commerce Specialist, Federal Diploma of Higher Education**

- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato

- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 L'organo responsabile fissa, su richiesta della commissione GQ, le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive³, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento d'esame entra in vigore il 1° gennaio 2022 ed è valido fino al 31 dicembre 2029.

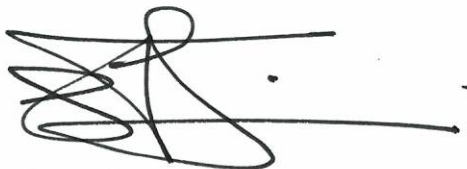
³ Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr (in francese e tedesco)

10. EMANAZIONE

Berna, 16.12.2021

Formazione nel commercio al dettaglio FCS e

HANDELSVERBAND.swiss



Sven Sievi
Direttore
Formazione nel commercio al
dettaglio in Svizzera FCS

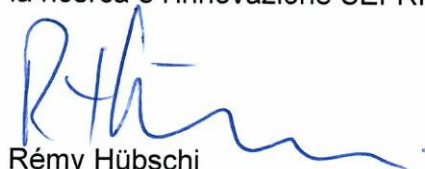


Patrick Kessler
Direttore
HANDELSVERBAND.swiss

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 17 DIC 2021

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua